

STRATEGIE E TECNICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NEL MONDO DELLO SPORT

del Dott. Giovanni Tartaglia Polcini. Magistrato e docente universitario - Consigliere giuridico DGMO, Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il mondo dello sport è un laboratorio primario per la verifica dell'attualità e dell'importanza dei canoni strategici ed operativi di prevenzione e contrasto della corruzione e per la creazione di un ambiente socioeconomico legalmente orientato in un ordinamento giuridico multilivello.

Lo sforzo volto all'adozione di linee guida in coerenza con gli standards internazionali e l'applicazione diffusa e capillare dei modelli di governance della compliance e del risk management al mondo dello sport possono contribuire significativamente ad abbattere i rischi di corruzione. Un ruolo primario va attribuito alla responsabilità sociale di impresa (CSR); un controllo di legalità diffuso e partecipato, in partenariato tra public e private sector, condurrà certamente ad un innalzamento della soglia di legalità e ad un'anticipazione del piano di tutela.

In detto modo, uno dei settori più delicati tra le aree a rischio corruzione riceverà nuova linfa vitale e potrà fornire ausilio al progresso sostenibile dell'intera umanità.

The world of sport is a primary laboratory for the testing of actuality and importance of the strategic and operational standards of prevention and fight against corruption and the creation of a socio-economic environment legally oriented in a multi-level legal system. The effort adoption of guidelines in line with international standards and the widespread and widespread application of governance models of compliance and risk management to the world of sport can significantly help cut the risk of corruption. A primary role should be attributed to corporate social responsibility (CSR); a widespread legality and participated, in partnership between public and private sector, will certainly lead to a raising of the law and to an anticipation of the conservation plan threshold. In that way, one of the most sensitive areas of the corruption risk areas will receive new life and may provide assistance to the sustainable progress of all humanity.

Sommario: 1. Premessa di ordine metodologico. 2. Il settore giuridico ed economico di riferimento: le peculiarità dell'ordinamento sportivo internazionale. 3. Aspetti definitori del fenomeno corruttivo collegato al mondo dello sport. 4. Il quadro evolutivo delle fonti sul piano internazionale 5. L'interesse delle organizzazioni internazionali non governative. 6. La peculiarità dell'ordinamento sportivo italiano. 7. Uno sguardo al futuro: le prossime linee guida del CONI ed il tavolo di concertazione MAECI/CONI 8. Conclusioni. Appendice.

1. Premessa di ordine metodologico.
Lo sport¹ è un fenomeno sociale ed e-

**Le opinioni espresse nello scritto sono personali e di carattere scientifico e non impegnano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.*

¹ La definizione di sport del Consiglio d'Europa nella Carta Europea dello Sport 1992 (art.2) è la seguente: "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia

conomico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo al conseguimento e mantenimento di obiettivi strategici di solidarietà e prosperità dell'intera umanità: l'ideale o-

per obiettivo: l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli."

limpico di origine ellenica (gli ultimi giochi olimpici greci si tennero nel 393 d.c.) vuole difatti promuovere lo sviluppo dello sport per rafforzare la pace e la comprensione fra le nazioni e le culture e l'istruzione dei giovani.

- Lo sport è anche fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza e contribuisce così al progresso ed alla realizzazione umana e sociale.
- Oggi lo sport costituisce un fenomeno globale che interessa significativamente miliardi di persone² e genera un fatturato annuo di più di 145 miliardi US \$.
- Celebre è la ricostruzione del fenomeno sportivo come frutto di ben nove matrici: militare, sanitaria, educativa, competitiva, estetica, rappresentativa, proiettiva, espressiva e virtuale.
- La corruzione nel settore sportivo risulta purtroppo particolarmente diffusa e pericolosa. Essa è quanto mai odiosa se si considerano proprio i valori sottesi alle manifestazioni sportive: lo sport è educazione al rispetto, alla sana competizione; è cultura di vita, è salute e bellezza.
- La corruzione nello sport è quindi doppiamente dannosa, recando con sé conseguenze negative ulteriori sul piano valoriale, con effetti non stimabili né ponderabili³.
- Nell'epoca della globalizzazione e del progressivo affermarsi di un ordinamento giuridico multilivello, prevenire e contrastare la corruzione nello sport costituisce - per dette ragioni - un imperativo categorico, sul quale è necessario concordare

² "Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata". Pierre de Coubertin.

³ Massimiliano Angelucci: la responsabilità sociale nello sport, Aracne editore, 2009; Aldo Aledda: De Coubertin addio! Corruzione, affari, droga, frode e criminalità nello sport dall'antichità ai nostri giorni, Società Stampa Sportiva, Roma, 1998, pp.257

universalmente.⁴

⁴ Per una ricostruzione dettagliata e completa dei documenti sul tema a livello internazionale si vedano:

A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment (UNGC, 2013)

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti_Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf

The Fight Against Corruption: E-Learning Tool (UNGC/UNODC, 2010)

http://the_ghtagainstcorruption.org/certificate/

Fighting Corruption in the Supply Chain: A Guide for Customers and Suppliers (UNGC, 2010)

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/Fighting_Corruption_Supply_Chain.pdf

Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption (UNGC, Transparency International, 2009)

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti_Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf

RESIST – Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions (UNGC/ICC/Transparency International/WEF, 2009)

<http://unglobalcompact.org/resources/157>

The United Nations Convention against Corruption: A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events (UNODC, 2013)

http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-84527_Ebook.pdf

Criminalization approaches to combat match-fixing and illegal/irregular betting: a global perspective. Comparative study on the applicability of criminal law provisions concerning match-fixing and illegal/irregular betting (UNODC/IOC, 2013)

http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Criminalization_approaches_to_combat_match-fixing.pdf

Business Principles for Countering Bribery – Small and Medium enterprise (SME) Edition (Transparency International, 2008)

http://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery_sme_edition/1/

Business Principles for Countering Bribery (Transparency International, 2009)

http://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery/1/

Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sport Movement (International Olympic Committee, 2009)

http://www.olympic.org/Documents/Conferences_Forums_and_Events/2008_seminar_autonomy/Basic_Universal_Principles_of_Good_Governance.pdf

Guidelines for Good Governance in Grassroots Sport (International Sport and Culture association ISCA, Transparency International; 2013)

http://www.isca-web.org/les/GGGS_WEB/Files/Guidelines_for_Good_Governance_in_Grassroots_Sport.pdf

Per una bibliografia internazionale, si vedano PricewaterhouseCoopers, Changing the Game: Outlook for the Global Sports Market to 2015 (London: PricewaterhouseCoopers LLP, 2011), www.pwc.com/gx/en/hospitality-leisure/changing-the-

- La centralità strategica di detta opzione sul piano della *policy* ha indotto alla presente riflessione, tesa a ricostruire sinteticamente il quadro normativo internazionale e le iniziative più significative volte ad orientare il mondo dello sport alla legalità, sia a livello domestico, sia a livello globale.
- Il *fair play*, il rispetto dell'avversario, lo spirito agonistico corretto, la *par condicio*, l'esaltazione della purezza dei gesti tecnici ed atletici, la pulizia sul piano dell'organizzazione, dell'ospitalità e della *governance* sono essenziali alla credibilità stessa del fenomeno sportivo.
- Lo scopo perseguito, nondimeno, postula una corretta ricostruzione dell'ambiente giuridico oggetto di approfondimento, caratterizzantesi per aspetti specifici tutti propri e peculiari: la complessità dell'ordinamento sportivo rende,

game-outlook-for-the-global-sports-market-to-2015.jhtml.

www.transparency.org/news/pressrelease/4_in_5_football_fans_say_blatter_should_not_stand_for_fifa_president_poll_o.

Jean-Loup Chappelet, 'Autonomy and governance necessary bedfellows in the fight against corruption in sport', in this report.

Michael Mrkonjic, 'The Swiss Regulatory Framework and International Sports Organisations', in Jens Alm (ed.), *Action for Good Governance in International Sports Organisations: Final Report* (Copenhagen: Danish Institute for Sports Studies, 2013), http://www.playthegame.org/fileadmin/documents/Good_governance_reports/AGGIS-report_-_12The_Swiss_regulatory_framework__p_128-132_.pdf; BBC (UK), 'Cricket chiefs move base to Dubai', 7 March 2005,

<http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/cricket/4326601.stm>.

Lucien W. Valloni and Eric P. Neuenschwander, 'The role of Switzerland as host: moves to hold sports organisations more accountable, and wider implications', in this report.

Jacques Rogge (president of the IOC from 2001 to 2013), 'Good Sport Governance', speech given at 'The Rules of the Game: First International Governance in Sport Conference', Brussels, 26 February 2001.

Bill Mallon, 'The Olympic Bribery Scandal', *Journal of Olympic History*, vol. 8 (2000).

Arnout Geeraert, 'Indicators and benchmarking tools for sports governance', in this report.

difatti, ancor più difficile un approccio organico al tema della corruzione.

-
- 2. Il settore giuridico ed economico di riferimento: le peculiarità dell'ordinamento sportivo internazionale.
- Secondo Massimo Severo Giannini⁵ l'ordinamento sportivo mondiale è superstatale, non territoriale, originario e non sovrano.
- E' ordinamento superstatale ma diverso dall'ordinamento internazionale, in quanto ha come propri soggetti giuridici non gli Stati ma persone fisiche ed enti immateriali; non costituisce ordinamento territoriale, dato che il territorio non è un suo elemento costitutivo; è originario in quanto esclusivamente competente ad individuare le regole per lo svolgimento delle competizioni sportive; manca di sovranità, per l'assenza di piena effettività nell'ambito delle diverse compagnie territoriali.
- L'ordinamento sportivo mondiale è regolato da enti di tipo associativo:
- - il Comitato olimpico internazionale (CIO);
- - le Federazioni sportive internazionali (ad es. la FIFA rappresenta la federazione calcistica internazionale).
- Si tratta, in estrema sintesi, di figure soggettive preposte alla normazione tecnico-sportiva.
- Il Comitato olimpico internazionale (CIO) è un organismo associativo di diritto privato costituito dalle stesse Federazioni internazionali; esso svolge mansioni prevalentemente organizzative e può oggi considerarsi l'organo supremo dell'organizzazione sportiva mondiale; la sua istituzionale è a Losanna in Svizzera.

⁵ Prime osservazioni in Riv. dir. sport., 1949, n. 1-2, p. 10 ss. sugli ordinamenti giuridici sportivi.

- La funzione essenzialmente organizzativa di questo Ente sportivo è confermata dalla sua stessa origine storica; esso nacque, infatti, verso la fine dell'Ottocento, con il preciso intento di dar vita nuovamente ai Giochi Olimpici⁶.
- Il Comitato è arbitro e sovrano, in ultima istanza, per tutte le questioni attinenti ai Giochi Olimpici⁷, dele-

⁶ Protagonista di tale iniziativa fu il barone Pierre de Coubertine, umanista e pedagogista francese che, all'epoca, era Senatore della Repubblica; questi, infatti, affermando che la gloria degli antichi Greci fosse da attribuire anche all'altissima considerazione nella quale erano tenute l'educazione fisica e le competizioni sportive, promosse il ripristino dei Giochi Olimpici, quale viatico ideale per una rinnovata coscienza internazionale, basata sui ben noti capisaldi della lealtà sportiva, della par condicio tra i concorrenti, del diletantismo (c.d. dottrina dell'Olimpismo). A tal fine egli convocò a Parigi il 16 Giugno 1894, presso l'Università "La Sorbonne", il Congresso Internazionale Atletico, il quale promulgò la Carta dei Giochi Olimpici, che, con le numerosissime modificazioni subite nel tempo, contiene l'ordinamento costituzionale sul quale si fonda l'attuale organizzazione mondiale dello sport; diede quindi incarico ad un comitato permanente, appunto il CIO, di organizzare nel 1896 ad Atene la prima Olimpiade dell'età moderna.

⁷ I Giochi non possono essere assolutamente rinviati all'anno successivo ed hanno una durata non superiore ai sedici giorni. Sino al 2016 i Giochi dovevano necessariamente svolgersi nella città designata o nelle sue vicinanze, successivamente è stata consentita l'organizzazione di interi sport o discipline al di fuori della città organizzatrice o, in casi eccezionali, fuori dalla nazione ospitante espressamente per motivi geografici e di sostenibilità.

È rimasta, invece, la peculiarità dello svolgimento dei Giochi concentrati in un così breve periodo di tempo, elemento che ha altresì indotto il CIO a modificare il meccanismo di soluzione delle controversie insorte nel corso degli stessi, prima di sua competenza.

È stata così introdotta una specifica previsione nella Carta Olimpica ad integrazione delle disposizioni sui procedimenti di giustizia sportiva, la quale attribuisce competenza esclusiva al Tribunale Arbitrale dello Sport, che agisce secondo un apposito Regolamento allegato al Codice dell'arbitrato sportivo. Corrispondentemente è stata mutata la formula di iscrizione ai Giochi, che deve essere sottoscritta dagli atleti, prevedendo nei loro confronti l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui alla disposizione citata. Quanto al rapporto tra il CIO ed i Comitati olimpici nazionali, il vincolo formale è rappresentato dal riconoscimento unilaterale dei secondi da parte del primo, a seguito del quale essi sono abilitati a selezionare e iscrivere i propri atleti per la partecipazione ai Giochi Olimpici.

gando alle Federazioni Internazionali le questioni tecniche relative ai singoli sport; esso fissa altresì con almeno tre anni d'anticipo, la data di celebrazione dell'Olimpiade successiva, affidandone l'organizzazione effettiva al Comitato olimpico nazionale (NOC) che deve comunque consultare il CIO per le questioni di maggiore rilevanza.

- Il CIO esercita nei confronti degli enti sportivi nazionali un potere di controllo, ne approva gli statuti e i regolamenti, i quali devono adeguarsi ai requisiti in proposito fissati dalla Carta Olimpica⁸.
- Le Federazioni sportive internazionali sono organizzazioni non governative di tipo composto in quanto raggruppano in sé altri enti in una struttura federale. In genere, esse sono associazioni private dotate di personalità giuridica

Per poterlo conseguire, essi devono obbligatoriamente comprendere nella loro struttura organizzativa sia gli eventuali membri del CIO per quel Paese, i quali, di diritto, ne fanno parte (in Italia sono membri del Consiglio nazionale del CONI), sia le Federazioni nazionali il cui sport è compreso nel programma olimpico, le quali devono essere affiliate alla Federazione internazionale riconosciuta dal CIO per quella disciplina, oppure i rappresentanti dalle stesse nominati.

⁸ La Carta olimpica, la cui ultima edizione è in vigore dal 2 agosto 2015 costituisce la codificazione di tutte le norme adottate nel tempo dal CIO.

Essa disciplina il Movimento Olimpico, le funzioni e la struttura dello stesso Comitato olimpico internazionale ed il ruolo degli enti ad esso collegati, quali i Comitati olimpici nazionali, nell'ambito dell'organizzazione dei Giochi Olimpici, regolamentando, infine, nel dettaglio la realizzazione e lo svolgimento di questi ultimi. La costante osservanza di queste ultime condiziona il diritto dei Comitati olimpici nazionali ad inviare i propri atleti ai Giochi.

In questo senso il CIO e i Comitati olimpici nazionali costituiscono una struttura piramidale monopolistica e gerarchica con poteri accentrati al vertice. Nei confronti del CIO, i Comitati olimpici nazionali sono dunque suoi fiduciari, vigilano sullo sviluppo e sulla protezione del movimento olimpico e ne custodiscono i relativi valori contro ogni tipo di pressione disgregatrice a livello nazionale di origine politica, razziale religiosa e commerciale

(cfr. http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf).

nell'ambito dell'ordinamento dello Stato in cui è situata la loro sede. La struttura interna è variabile. Tuttavia quale carattere ricorrente, si può segnalare un assetto tripartito: esso è costituito da un organo assembleare a carattere rappresentativo molto vasto comprendente tutti i membri e fornito di tutti i poteri, da un organo a carattere rappresentativo più ristretto composto soltanto da alcuni membri e titolare di funzioni direttive ed esecutive, nonché da un organo di tipo burocratico e più o meno permanente, il quale assicura la continuità di funzionamento dell'organizzazione.

- Tali Federazioni devono essere improntate ai principi fondamentali dello spirito di amicizia, il quale deve ispirarsi all'olimpismo, della vocazione universale, della neutralità, dell'imparzialità e dell'unitarismo. Quest'ultimo, in particolare, esprime l'esigenza di avere nell'ambito delle federazioni internazionali una sola associazione affiliata o un solo gruppo di queste per ciascun Paese o territorio. Da ciò dipende la struttura monopolistica e segmentata della relativa struttura⁹.

⁹ Tra i loro scopi si annoverano l'incoraggiare e facilitare la pratica della propria disciplina, riconoscere ed omologare i record mondiali pertinenti, eventualmente organizzare direttamente delle competizioni e, soprattutto, promulgare le regole in materia sportiva che vincolano le organizzazioni nazionali affiliate.

Il fine di dettare regole vincolanti per le singole discipline si traduce in una funzione di carattere normativo, tipica ed essenziale delle federazioni internazionali. Si tratta di norme di fonte negoziale in quanto gli enti nazionali aderiscono a siffatte organizzazioni di vertice per mezzo di atti negoziali e a determinate condizioni che determinano la cogenza delle norme delle Federazioni internazionali.

All'interno di tali organizzazioni esistono anche degli speciali organi giustizia, chiamati organi giurisdizionali sportivi internazionali, destinati a risolvere le controversie suscettibili di insorgere in tema di interpretazione degli statuti e dei regolamenti, specialmente a proposito delle competizioni sportive. Tale giurisdizione sportiva ha natura arbitrale in quanto il carattere obbligatorio delle decisioni discende da espresse clau-

-
- 3. Aspetti definitori¹⁰ del fenomeno corruttivo collegato al mondo dello sport.
- Diversi sono i modi di realizzazione del fenomeno corruttivo collegato al mondo dello sport: in senso lato, si fa riferimento anche alla corruzione per gli appalti di opere connesse ai grandi eventi sportivi come i giochi olimpici; in senso più specifico, si allude alla corruzione come manipolazione dei risultati delle gare, sia a scopo di lucro, sia dovuta ad altri fattori¹¹, co-

sole pattizie appositamente previste negli atti costitutivi. A volte, tali disposizioni negoziali assumono la forma di una vera e propria clausola compromissoria.

¹⁰ Transparency International definisce la corruzione come "*l'abuso di potere per un guadagno privato*". Questa proposizione riconosce l'ampiezza del concetto, ma non tenta di enumerare atti o delimitarne con precisione la portata. Nel corso dei negoziati dell'UNCAC, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno considerato con attenzione la possibilità per il trattato contro la corruzione globale di fornire una definizione giuridica di corruzione. Essi hanno però concluso che ogni tentativo di una definizione onnicomprensiva di corruzione avrebbe inevitabilmente mancato di affrontare alcune forme rilevanti di comportamento corrotto. Per detta ragione i governi hanno raggiunto un consenso sull'individuazione delle ccdd. manifestazioni di corruzione, lasciando a ciascuno Stato di andare oltre gli standard minimi stabiliti dalla convenzione. L'UNCAC invita difatti gli Stati parte a criminalizzare: la corruzione di pubblici ufficiali; l'appropriazione indebita; il traffico di influenza; l'abuso della funzione; l'arricchimento illecito da parte dei funzionari pubblici; la corruzione e appropriazione indebita nel settore privato; il riciclaggio di denaro; e l'ostruzione della giustizia.

¹¹ Si pensi, a mero titolo di esempio, alle sponsorizzazioni, alla manipolazione delle competizioni (combine, corruzione legata a scommesse e gioco d'azzardo nello sport) etc...

La Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive del Consiglio d'Europa (2014) definisce la manipolazione delle competizioni sportive come:

"Un accordo, atto od omissione intenzionali mirati ad alterare in modo improprio il risultato o l'andamento di una competizione sportiva al fine di rimuovere in tutto o in parte la componente di imprevedibilità della sopra citata competizione sportiva con l'obiettivo di conseguire un indebito vantaggio per sé o altri."

La definizione include quindi gli sforzi compiuti per alterare il corso di un evento ("truccando" alcuni elementi di una competizione), così come il suo risultato finale. La definizione include la manipolazione di una

sì come al triste, quanto diffuso fenomeno del *doping*¹².

- Da ultimo, si discorre sempre di più di corruzione come fenomeno endemico nella *governance* dello sport (per l'assegnazione di eventi, di diritti connessi ad eventi e per le nomine)¹³.
- In detti termini, lo sport si dimostra invero sempre più una **anticorruption risk area**, pervasa da malgoverno e scandali, come il caso FIFA ha di recente evidenziato.
- La diffusione della cultura della legalità e dell'integrità, e la capacità

competizione sia per motivi sportivi, sia a scopo di lucro.

Lo status della manipolazione delle competizioni secondo la legge è una questione complessa, che varia di paese in paese. Cfr. Processo penale e giustizia n. 1 | 2015 Novità sovranazionali

di Elena Zanetti. La frode sportiva tra diritto, etica e storia rides - issn 2408-4166, Moroni Maria (Rivista internazionale di diritto ed etica dello Sport).

¹² Doping (farmaci e doping nello sport)

L'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) fornisce una definizione delle violazioni alla normativa antidoping basata su dieci categorie, che possono essere riassunte come segue:

- La presenza di sostanze proibite nel sangue o nelle urine di un atleta;
- L'utilizzo di metodi o sostanze proibite;
- Il sottrarsi a un test antidoping;
- Il possesso o gestione di una sostanza o metodo proibiti;
- L'assistere altri a mettere in atto una violazione alla normativa antidoping o l'essere in rapporti con una persona che abbia violato tale normativa.

¹³ La definizione contenutistica sconta le incertezze definitorie che affliggono la stessa nozione di corruzione domestica ed internazionale (bribery, corruption, extortion maladministration ecc...). Su una scala di standard relativi alla *governance*, la corruzione a livello gestionale si trova a uno degli estremi, mentre i casi di best practice all'altro.

L'autorevole Cadbury Report on Corporate Governance (1992) ha definito la *governance* come "il sistema attraverso cui le aziende sono dirette e controllate".

Gli esperti sulla "Good governance" della UE propongono la seguente definizione:

"Il quadro e la cultura entro cui un ente sportivo definisce politiche, stabilisce obiettivi strategici, interagisce con i vari portatori di interesse, controlla le prestazioni, valuta e gestisce i rischi e riferisce ai propri membri circa le proprie attività e progressi, compresa la definizione di politiche e normative sportive efficaci, adeguate e sostenibili."

di adottare iniziative attive di prevenzione del rischio costituiscono passaggi indispensabili, non solo per migliorare l'immagine del mondo dello sport, ma anche per ridare fiducia ai cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche del settore.

- Epperò, proprio la complessità dell'ordinamento giuridico in esame rende particolarmente difficile immaginare uno strumentario omogeneo e coerente di prevenzione e contrasto alla corruzione.
- In detti termini, ferma l'applicabilità della disciplina anticorruzione propria delle transazioni economiche internazionali, delle disposizioni sul crimine organizzato, delle norme di contrasto del riciclaggio di capitali illeciti, delle *frodi et similia*, un ruolo significativo sul piano della prevenzione della corruzione nel mondo dello sport può essere conferito o riconosciuto al cd. *soft law*, alle linee guida, ai codici etici e di comportamento in genere, per anticipare la soglia di tutela della legalità sportiva.
- In quest'ottica, poiché la *governance* del settore è affidata in partenariato a diverse figure soggettive pubbliche e private, si impone in questo campo, più che in altri, quella collaborazione attiva e quella vigilanza collaborativa da parte del mondo del *business* e del *private sector*, chiamati a partecipare proattivamente al controllo di legalità.
- Sul piano del metodo, modelli governamentali come quello della *compliance* e del *risk management* risulteranno particolarmente efficaci.
- Fondamentale risulterà il richiamo ai canoni della CSR (responsabilità sociale di impresa).
-
- 4. Il quadro evolutivo delle fonti

sul piano internazionale.

- Alla luce di quanto evidenziato, non sorprende la crescente attenzione al tema della prevenzione e repressione della corruzione nelle manifestazioni sportive, registratasi soprattutto nei lavori dei Fora multilaterali globali.
- Si annoverano, invero, numerosi consistenti precedenti.
- Il ruolo importante dello sport nella società europea e la sua natura specifica sono stati riconosciuti nel dicembre 2000 dalla **dichiarazione del Consiglio europeo sulle caratteristiche specifiche dello sport e la sua funzione sociale in Europa**, di cui si dovrebbe tener conto nell'attuazione delle politiche comuni («dichiarazione di Nizza»).
- Con l'entrata in vigore del **trattato di Lisbona**, avvenuta nel dicembre 2009, l'Unione europea (UE) ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene difatti aspetti dettagliati sulla politica dello sport dell'UE. Lo sport viene inoltre menzionato nell'articolo 6 del TFUE, in quanto integra uno degli ambiti politici in cui l'Unione ha la competenza di sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri.
- «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa»¹⁴.

¹⁴ Più specificamente, gli obiettivi della politica dello sport consistono:

- 1) nella promozione della lealtà e dell'apertura nelle competizioni sportive nonché nella cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport
- 2) nella protezione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani.

L'esistenza di una nuova competenza specifica ha aperto nuove possibilità di intervento dell'UE in ambito sportivo. Attualmente l'UE dispone di una base giuri-

- L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha incoraggiato la Commissione ad avviare i lavori sulla proposta di un programma completo dell'UE nell'ambito dello sport e su una comunicazione strategica per quanto concerne lo sport e il trattato di Lisbona.
- In virtù delle disposizioni e delle dichiarazioni contenute nel trattato, l'UE si occupa degli aspetti economici, sociali, educativi e culturali dello sport. Le sue attività sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore lealtà e apertura nelle competizioni sportive e di una maggiore tutela dell'integrità morale e fisica di chi

dica che consente difatti di sviluppare un programma sportivo specifico dell'UE con il sostegno di una dotazione di bilancio. La competenza rende inoltre possibile una migliore promozione dello sport in altre aree e programmi strategici dell'UE quali la salute e l'istruzione.

Le disposizioni del trattato offrono inoltre all'UE la possibilità di esprimersi con una sola voce nelle sedi internazionali e nei confronti dei paesi terzi. I ministri dello sport dell'UE si incontrano anche in occasione delle riunioni ufficiali del Consiglio per lo Sport. Il primo Consiglio ufficiale dell'UE per lo Sport ha avuto luogo il 10 maggio 2010. Il 16 settembre 2010, il Consiglio europeo ha cambiato il nome del Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura»: al momento la sua denominazione ufficiale è Consiglio «Istruzione, Gioventù, Cultura — compresi gli affari audiovisivi — e Sport».

Tuttavia, le competenze dell'UE sul mercato unico, la cui importanza sarà più cruciale che mai, hanno già avuto un impatto considerevole sullo sport. Nel corso degli anni la Corte di giustizia europea ha sviluppato una giurisprudenza ampia e importante che ha avuto ripercussioni di grande portata sul mondo dello sport (come il caso Bosman). Al tempo stesso, l'UE ha già avuto una certa influenza sullo sport, esercitando le proprie competenze di «diritto non vincolante» in aree strettamente correlate come l'istruzione, la salute e l'inclusione sociale mediante i rispettivi programmi di finanziamento.

Inoltre, la mancanza di una competenza giuridica specifica non ha impedito alla Commissione di gettare le basi per una politica dello sport dell'UE, come evidenziato nel Libro bianco sullo sport del 2007 e nel relativo piano d'azione «Pierre de Coubertin», la cui attuazione è stata avviata nel 2008. La Commissione ha altresì finanziato direttamente alcuni progetti sportivi nell'ambito dell'azione preparatoria nel settore dello sport nel 2009, 2010 e 2011.

pratica sport, tenendo conto, nel contempo, della natura specifica dello sport.

- Ancor prima, **il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione nel luglio 2007** è stata la prima «iniziativa globale» sullo sport nell'ambito dell'UE. Attraverso l'attuazione delle misure proposte, la Commissione ha raccolto elementi utili sui temi che dovranno essere trattati in futuro. Tale iniziativa ha spianato la strada alla comunicazione della Commissione del gennaio 2011 concernente l'impatto che il trattato di Lisbona esercita sullo sport e intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport»¹⁵.
- Nel 2013, il gruppo di esperti sulla "Good governance" della UE ha elaborato una propria versione dei **Principles of good governance in sport**.
- Altrettanto importante risulta il documento dal titolo The United Nations Convention against Corruption: a Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public

¹⁵ [COM(2007) 391 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]. Il documento contiene una serie di misure da attuare e sostenere da parte dell'Unione europea, tra cui: il ruolo sociale dello sport: migliorare la salute pubblica attraverso l'attività fisica; lottare contro il doping; rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell'istruzione; attività di volontariato; inclusione sociale, lotta contro il razzismo; lo sport quale strumento di sviluppo; la dimensione economica dello sport: la raccolta di dati comparabili; la garanzia di un supporto finanziario per le associazioni di attività sportive praticate a livello di base; l'organizzazione dello sport: specificità dello sport; libera circolazione, trasferimento di giocatori e agenti di giocatori; la tutela dei minori; lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro; il sistema di autorizzazione delle società e i diritti di trasmissione. Il Libro bianco ha inoltre proposto azioni concrete in un dettagliato piano di azione noto anche come piano d'azione «Pierre de Coubertin». Esso tratta in particolare gli aspetti sociali ed economici dello sport come la salute pubblica, l'istruzione, l'inclusione sociale, il volontariato, le relazioni esterne e il finanziamento. In vari ambiti il Libro bianco rimane una base appropriata per le attività nel campo dello sport a livello di UE, ad esempio, la promozione del volontariato nello sport, la tutela dei minori e la protezione ambientale.

Events a cura dell'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime - Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della prevenzione del crimine) – Settembre 2013;

- Primo vero e proprio strumento di diritto internazionale *in subjecta materia* è la Convenzione sulla manipolazione delle competizioni sportive del Consiglio d'Europa (2014), incentrata, in particolare, sullo specifico tema delle regole di comportamento nelle gare volte “*ad alterare in modo improprio il risultato o l'andamento di una competizione sportiva al fine di rimuovere in tutto o in parte la componente di imprevedibilità della sopra citata competizione sportiva con l'obiettivo di conseguire un indebito vantaggio per sé o altri.*”
- Nel 2014, ancora, il Global Compact¹⁶ delle Nazioni Unite ha adottato un'importantissima guida dal titolo “**Fighting corruption in sport sponsorship and hospitality**”, in linea con il decimo principio¹⁷.
- Nel corso del 2016, ad esempio si è discusso di corruzione e sport

¹⁶ Nella Guida si legge: *on 24 June 2004, UN Global Compact, the world's largest corporate sustainability initiative, adopted a 10th Principle: “Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.” The 10th Principle commits UN Global Compact participants not only to avoid bribery, extortion and other forms of corruption, but also to develop policies and concrete programmes to address it. Companies are challenged to join governments, UN agencies and civil society to realize a more transparent global economy. The addition of the 10th Principle sent a strong world-wide signal that though it is the primary duty of the governments to prevent and fight corruption, the private sector and other non-state actors share responsibility to prevent and to eliminate corruption.*

¹⁷ Il 10 ° principio è stato la risposta al l'adozione nell'ottobre 2003 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore nel dicembre 2005. Dopo l'adozione del 10 ° principio, il Global Compact delle Nazioni Unite ha stabilito un gruppo di lavoro multi-stakeholder sul tema.

nell'ambito dei negoziati per l'adozione dell'*anticorruption g20 action plan 2017/2018* ora sottoposto all'attenzione dei *leaders* per l'adozione in occasione del prossimo vertice G20 in Cina.

- Anche il *Virtual working group* anticorruzione del g7, che ha avviato la propria attività nel corso del 2016, sotto presidenza giapponese, ha dedicato attenzione al tema.
- Il summit di Londra di maggio del 2016 ha pure affrontato la problematica.
- I lavori dell'Oecd, soprattutto sotto l'aspetto della prevenzione della corruzione in occasione dei grandi eventi, hanno mostrato un forte interesse per il settore: si allude agli **High level principles for integrity, transparency and effective control of major events and related infrastructures** frutto di un Protocollo d'intesa ANAC-OCSE del 2016.
- Nb
- Nonostante ciò
- 5. L'interesse delle organizzazioni internazionali non governative
- Sul versante degli *engagement groups* e delle *ong*, molto significative in questo quadro risultano alcune importanti pubblicazioni che dimostrano il crescente interesse globale alle relazioni intercorrenti tra corruzione e sport.
- Presentato il 23 Febbraio 2016 a Berlino il *Global Corruption Report sullo Sport*, realizzato e pubblicato da Transparency International, con oltre **60 contributi specialistici**, fornisce infatti una panoramica ampia e strutturata sulle dinamiche e sulle cause della corruzione negli ambiti sportivi. Delinea altresì un insieme di raccomandazioni derivate dalle evidenze, dagli studi e dalle *practices* identificate dai principali esperti del settore, al fine di poter **“ripulire il mondo**

dello sport”, attraverso strumenti di contrasto appropriati da applicare ai vari contesti specifici.

- Gli argomenti trattati comprendono le interferenze politiche nel calcio asiatico, la corruzione nello sport africano, i rischi di match-fixing nel calcio, il lascito della Coppa del Mondo e delle Olimpiadi in Brasile, il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Sochi, i flussi di denaro della Coppa del Mondo in Russia, il controllo politico del calcio in Ungheria, la governance del cricket in Bangladesh, gli assetti proprietari delle società di calcio nel Regno Unito, e molto altro ancora.
- 6. La peculiarità dell'ordinamento sportivo italiano¹⁸

¹⁸ Fonti del diritto sportivo italiano sono la l. 16 febbraio 1942 n. 426 *“Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale Italiano”* – cd. Legge istitutiva del CONI e D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 *“Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*; D.l. 8 luglio 2002 n. 138 *“Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”* istitutivo di CONI Servizi s.p.a.; D.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*; Delibera ANAC n. 70/2010 sull'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 al CONI. Si vedano anche lo Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano Adottato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 applicato in CONI Servizi Spa, il Codice etico di CONI Servizi Spa adottato il 14 novembre 2012 i Principi di giustizia sportiva - Deliberazione n. 1519 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014 ed il Codice della giustizia sportiva - Deliberazione n. 1538 Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 - approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015. Cfr. Guardamagna A. (2009). *Diritto dello sport: profili penali*. Torino: Utet Giuridica. Lamberti A. (1990). *La frode sportiva*. Napoli: Jovene Editore. Greco A. (2012). *La Giustizia sportiva nel calcio*. Milano: Edizioni FAG. Antolisei F. (2002). *Manuale di Diritto Penale. Parte speciale I*. Milano: Giuffrè. Sferrazza M. (2011). *“L'illecito sportivo nella giurisprudenza federale”*. *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 7, 3: pp.19-23. *Giurisprudenza Siste-*

- L'ordinamento sportivo italiano è sicuramente peculiare: il suo modulo organizzativo, infatti, trova nell'associazionismo e nel volontariato le assi portanti dell'intero movimento, il quale, proprio perchè caratterizzato da una naturale spontaneità e da una sostanziale omogeneità di base, risulta dotato di un'ampia autonomia economica e normativa.
- La spiccata originalità, di cui è permeato il movimento sportivo italiano, rende assai difficile una piena identificazione col modello liberista o con quello interventista; si è preferito, piuttosto, creare un "modello Italia".
- Detta opzione, infatti, ha rappresentato per molti anni l'unico esempio di come uno Stato, grazie al sistema dell'autofinanziamento, abbia affidato per legge al movimento sportivo il compito di rispondere alla domanda di sport, interpretando le esigenze dei cittadini, e di esplicitare così un'attività integrativa alla propria per assicurare la salute e il benessere dei cittadini.
- Una tappa fondamentale nell'evoluzione dell'ordinamento sportivo italiano è stata l'approvazione della legge n. 426 del 1942, intitolata "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano".
- Un'importante iniziativa legislativa fu la Legge 203 del 1995 recante l'assegnazione del compito di vigilare sul CONI ad un apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; questo intervento legislativo si rese necessario in seguito al Referendum abrogativo del 1993 che sopresse il Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo costituito nel 1959, a-

veva creato un pericoloso vuoto legislativo.

- La struttura istituzionale dell'organizzazione sportiva italiana è stata totalmente riscritta dal d. lgs. n. 242/1999, con lo scopo di mero "riordino" del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell'ambito di un più ampio progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione.
- Il decreto si apre, all'art. 1, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI.
- Il decreto Melandri ha prodotto l'effetto di radicare ancor più saldamente il CONI e le Federazioni nell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, sia attraverso il riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria, sia attraverso una legittimazione maggiormente democratica degli organi. CONI e Federazioni hanno costituito, e costituiranno sempre di più alla luce delle recenti modifiche legislative, l'elemento di raccordo, rispettivamente generale e settoriale, tra la rete dell'organizzazione sportiva internazionale e la rete dell'organizzazione sportiva nazionale.
- Il decreto Melandri è stato poi modificato dal decreto legislativo 15/2004 (conosciuto appunto come "decreto Pescante"): l'obiettivo primario del decreto in esame è quello di eliminare tutte le disfunzioni che si erano create con il riordino del '99, senza per questo ripristinare il modello di funzionamento preesistente alla riforma. Il decreto ha anche un altro scopo che è quello di coordinare il testo con le norme sopravvenute, soprattutto in materia di doping, riconoscimento della personalità giuridica e composizione del collegio dei revisori dei conti, nonché in relazione al nuovo assetto gestionale deter-

matica di diritto Civile e Commerciale (1998). *Diritto Sportivo*. Torino: Utet. *Enciclopedia Universale*. (2006). Frode. X (For/Gio), Il Sole 24 ore.

minatosi con la costituzione della “Coni Servizi S.p.A.”, ai sensi dell’articolo 8 del decreto n.138/2002.

- La legge n. 178/2002 ha costituito difatti una società a totale capitale pubblico, denominata “Coni Servizi S.p.A.”. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la Coni Servizi S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
- La Coni Servizi S.p.A. nasce come Società di diritto privato di proprietà del Ministero dell’Economia (successivamente organismo riconosciuto anche dall’Unione Europea a rilevanza pubblicistica, che è comunque sottoposto al controllo della Corte dei Conti), costituita per svolgere le seguenti mansioni: espletare attività strumentali per l’attuazione dei compiti dell’ente pubblico CONI; effettuare altresì prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI.
- Lo Statuto CONI ha definito le Federazioni sportive nazionali (FSN) associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e disciplinate da norme statuarie e da regolamenti conformi all’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. In particolare, le FSN, sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. Alle FSN, enti privati di interesse pubblico, viene riconosciuta, sotto la vigilanza del CONI e del CIO, una piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Tali enti devono ispirare la loro organizzazione interna al principio democratico e garantire la partecipazione all’attività sportiva a chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità. Nonostante ciò, esse rimangono, comunque, soggette ai controlli del CONI, sia

in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi, condizione, questa, necessaria, per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, sia nel corso di tutta la loro attività.

-
-
- 7. Uno sguardo al futuro: le prossime linee guida del CONI e il tavolo di concertazione MAECI/CONI
- La trasparenza totale delle amministrazioni è il primo obiettivo da perseguire, attraverso l’apertura dei dati pubblici e l’accessibilità alle informazioni, che devono permettere un reale diffuso controllo delle azioni della pubblica amministrazione da parte della società civile.
- L’aspetto preventivo è assicurato dalla obbligatoria adozione di piani di prevenzione della corruzione (sulla base delle indicazioni provenienti dal piano nazionale anticorruzione), necessari a individuare le priorità d’intervento e a comunicare, all’interno e all’esterno delle amministrazioni, quali siano le soluzioni adottate per individuare e contrastare i rischi.
- Non meno importante è l’introduzione di misure che riguardano l’integrità dei funzionari pubblici (ai quali sono stati imposti obblighi di rotazione nelle attività a rischio e nuovi codici di comportamento) e la diffusione di una cultura dell’etica pubblica che renda tutti consapevoli degli effetti nefasti della corruzione e della cattiva amministrazione.
- In quest’ottica il CONI ha promosso un’iniziativa particolarmente importante volta all’adozione di linee guida sulla prevenzione della corruzione e dei comportamenti contrari all’etica pubblica e la tutela del patrimonio sportivo nazionale.
- Il documento, in fase di pubblica-

zione, affronterà l'analisi del rischio di corruzione e di infiltrazione della criminalità nel mondo dello sport, disegnando modalità di comportamento proattivo e collaborativo sia sul piano generale sia a livello territoriale per le Federazioni sportive, secondo il modello della compliance e del risk management. Scopo delle Linee Guida sarà quello di definire principi e regole di condotta, finalizzate a prevenire frodi, corruzioni e qualunque altra forma di comportamento contrario all'etica e che, conseguentemente, potrà determinare un danno al "sistema" sportivo nazionale.

- Al contempo, il Coni, per conferire alle proprie iniziative anticorruzione un respiro internazionale e per agire in coerenza con il sistema di prevenzione della corruzione sul piano del diritto interno, ha attivato un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nel mondo dello sport, con il Ministero degli affari esteri e con l'ANAC.

8. Conclusioni

- Il mondo dello sport è un laboratorio primario per la verifica dell'attualità e dell'importanza dei canoni strategici ed operativi di prevenzione e contrasto della corruzione per la creazione di un ambiente giuridico legalmente orientato in un ordinamento giuridico multilivello.
- Lo sforzo volto all'adozione di linee guida in coerenza con gli standards internazionali e l'applicazione diffusa e capillare dei modelli di governance della compliance e del risk management al mondo dello sport possono contribuire significativamente ad abbattere i rischi di corruzione.
- Un controllo di legalità diffuso e partecipato in partenariato tra pu-

blic e private sector condurrà ad un innalzamento della soglia di legalità e ad un'anticipazione del piano di tutela.

- In detto modo, uno dei settori più delicati tra le aree a rischio corruzione riceverà nuova linfa vitale e potrà fornire ausilio al progresso sostenibile dell'intera umanità.
- Le moderne scienze economiche, in ottica prospettica, tendono a valorizzare l'edificazione di un environment economico, legalmente orientato alla tutela di tutte le posizioni giuridiche soggettive.
- Suddetta affermazione è particolarmente densa di significato considerando che è ormai stato raggiunto il 70° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, massima entità internazionale esistente, avente tra l'altro precisi compiti di sviluppo delle relazioni amichevoli tra Stati, fondati sul rispetto del principio di uguaglianza dei diritti e sulla collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario.
- E' evidente che siffatti scopi, per essere perseguiti, necessitano, oltre che di accordi di alto livello e di condivisione di policy, di ordinamenti giuridici moderni ed efficienti e di ambienti economici legalmente orientati.
- In un settore delicato come quello dello sport spesso all'onore delle cronache a causa di eclatanti casi mediatici una seria strategia anticorruzione si rivela utile a dimostrare agli ambienti internazionali più qualificati un impegno globale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di distorsione ed illegalità.
- In detto settore, la lotta al malaffare, anche sul piano internazionale, può fungere a pieno titolo da volano di sviluppo in generale e, più in particolare, per la crescita economica, per l'occupazione, per la fi-

ducia degli investitori.

-
- Appendice. Cenni di diritto comparato
- Rinviando ad una futura ulteriore ricerca l'esame della disciplina del nostro Paese in tema di frode nelle competizioni sportive, con riferimento alla l. n. 401 del 1989, così come la disciplina del doping, sarà utile, fin da ora,
- I fatti sussumibili nell'alveo della cd. maladministration in ambito sportivo sono puniti in base a disposizioni penali di validità generale in Germania, Austria, Belgio e Finlandia).
- Altri Paesi hanno introdotto disposizioni specifiche nei relativi codici penali (ad es. Francia, Spagna o Bulgaria) oppure hanno emanato leggi speciali per l'ambito sportivo (Cipro, Grecia e Polonia).
- Malta ha creato una normativa specifica per reati di questo tipo. Altri Paesi ancora si sono concentrati sulle scommesse truccate e hanno emanato norme con cui sanzionare anche la truffa in ambito sportivo.
- In Germania la corruzione di privati e, come accennato, disciplinata nel codice penale; si limita a proteggere la concorrenza in campo economico, ma ciò fa comprendendo anche la corruzione in transazioni commerciali (§ 299 Deutsches Strafgesetzbuch).
- In Austria, come in Svizzera, la corruzione di privati non rientra tra le norme penali fondamentali, cioè nel Codice penale, ma è contemplata nella legge contro la concorrenza sleale.
- L'Austria riconosce solo una fattispecie specifica quando si tratta di attività connessa al doping.
- Il diritto penale francese punisce la corruzione, sia attiva sia passiva, nel settore privato con pene detentive e pecuniarie.
- La fattispecie comprende ogni atti-

vità professionale o sociale; vi rientra di conseguenza anche la corruzione nel quadro delle attività di organizzazioni non-profit e dunque anche in federazioni sportive internazionali. Una modifica di legge del gennaio 2012 disciplina esplicitamente la fattispecie della corruzione attiva e passiva di operatori in ambito sportivo a fini di manipolazione di gare o parti di gare. La disposizione è tuttavia limitata alla corruzione e alla manipolazione delle gare nel quadro di scommesse truccate (art. 445 Code Pénal, codice penale francese n.d.t.). Le persone giuridiche sono responsabili penalmente delle infrazioni commesse per loro conto, dai loro organi o dai loro rappresentanti indipendentemente dalle sanzioni comminate ad una persona fisica (art. 121-2 Code Pénal).

- Nel codice penale spagnolo la corruzione attiva e passiva in ambito privato è punita con pene detentive e pene pecuniarie. Le disposizioni si applicano esplicitamente anche ai collaboratori di aziende attive in ambito sportivo («collaborators»), indipendentemente dalla forma giuridica dell'azienda (art. 286bis del codice penale spagnolo).
- Nel 2010 la Polonia ha introdotto una legge apposita per lo sport («Act on Sport») che comprende il reato di corruzione attiva e passiva di privati (art. da 46 a 49).
- In Gran Bretagna l'UK Bribery Act 2010 disciplina la corruzione attiva e passiva. Sono punite la corruzione attiva e passiva nel quadro di attività commerciali o impieghi, ma anche tutte le attività svolte per associazioni di persone. Inoltre incorrono in un reato le ditte che non prendono misure preventive sufficienti per evitare la corruzione al loro interno. Da notare che l'UK Bribery Act 2010 vale anche per ditte straniere che in qualche modo



hanno a che fare con il sistema giuridico inglese.

- La Gran Bretagna dispone di una norma penale anche contro le

scommesse truccate, valida dunque anche in ambito sportivo.(Section 42 UK Gambling Act).

-

«.....GA.....»